



Il Jobs Act e il collocamento mirato: Le novità introdotte dal D.Lgs.151/15

Federico CONTI

– Genova 07 Aprile 2016 –

Employers Day

Programma ACT - Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro

16 Dicembre 2014

Legge 183/2014

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela della conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

07 Marzo 2015

25 Giugno 2015

24 Settembre 2015

1

D.Lgs.22/2015
Riordino norme su ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori

2

D.Lgs.23/2015
Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

3

D.Lgs.80/2015
Misure di conciliazione di cura, di vita e di lavoro

4

D.Lgs.81/2015
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

5

D.Lgs.148/2015
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

6

D.Lgs.149/2015
razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

7

D.Lgs.150/2015
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive

8

D.Lgs. 151/2015
razionalizzazione e semplificazione procedure a carico dei cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Il D.Lgs.151/15

- Tra i principi di semplificazione delle procedure e adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, il Decreto punta alla **razionalizzazione della disciplina del collocamento mirato** delle persone con disabilità.
- Gli articoli del decreto che riguardano questi elementi vanno dall'1 all'11 e 10 di questi modificano la previgente legge 12 marzo 199, n.68.

Le linee guida sul collocamento mirato

- L'articolo 1 demanda **ad uno o più decreti** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la **definizione di linee guida** in materia di collocamento mirato.
- Questi provvedimenti sono emanati previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni
- Il decreto fissa i principi:
 - **Promozione di una rete integrata** con i servizi sociali, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità, ai fini di accompagnare e supportare la persona con disabilità presa in carico allo scopo di favorirne l'inserimento lavorativo
 - **Promozione di accordi territoriali** con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e con i soggetti operanti nel sociale
 - **Individuazione di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità**, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità
 - **Definizione di criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo** che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati
 - **Definizione di indirizzi agli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo** in ottica bio-pisco-sociale.

Le linee guida sul collocamento mirato

Seguono i principi:

- **Analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro** da assegnare alle persone con disabilità anche in riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto a adottare
- Promozione dell'istituzione di un **responsabile dell'inserimento lavorativo** nei luoghi di lavoro con compiti di predisporre i progetti personalizzati delle persone con disabilità e di risolvere i problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilità
- Individuazione delle **buone pratiche** di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Questo è quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs.151/15

L'articolo 2 invece stabilisce che la disciplina sul collocamento mirato si applichi anche alle persone con capacità di lavoro ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini.

E' una facilitazione introdotta per le persone riconosciute invalide dall'Inps e percepiscono l'assegno di invalidità (ai sensi della L.222/84) che hanno dal 24 settembre 2015 diritto al collocamento mirato, senza necessità di ulteriori accertamenti.

Memo su chi è assoggettato all'obbligo di assunzione

- I datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti hanno l'obbligo di assunzione, in base alla dimensione della forza lavoro impiegata:
 - Da **15** a **35** unità: obbligo di assumere **un** disabile
 - Da **36** a **50** unità: obbligo di assumere **due** disabili
 - Oltre **50** unità: obbligo di riservare il **7%** dei posti di lavoro a favore dei disabili
- Se **oltre 50 unità**, è inoltre previsto, ai sensi dell'art.18 comma 2 legge 68/99, l'obbligo di assunzione di vedove/i di deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio, orfani, profughi e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nella misura di:
 - **1** persona nel caso di datori di lavoro che occupano da **50** a **150** dipendenti.
 - **1%** nel caso di datori di lavoro che occupano oltre **150** dipendenti.

- Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere il d.lgs.151/15 indica che **sono computati nella quota di riserva anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite collocamento mirato** nel caso in cui:
 - Abbiamo una riduzione della capacità lavorativa **superiore al 60%**
 - In caso di disabilità **intellettiva o psichica**, abbiano una riduzione della capacità lavorativa **superiore al 45%**
 - o minorazioni ascritte dalla **prima alla sesta categoria** del DPR sulle norme in materia di pensioni di guerra.
- Il d.lgs.81/2015 (art.34, c.3) dà la possibilità per le **aziende utilizzatrici di computare nelle quote di riserva** anche i lavoratori disabili assunti con contratto di somministrazione per missioni di durata **non inferiori a 12 mesi**

Novità

- A decorrere dal 1° gennaio 2017, è soppresso il regime di «gradualità» ovvero l'obbligo di assumere per i datori di lavoro privati, che occupano da **15 a 35 dipendenti, solo in caso di nuove assunzioni.**
 - A decorrere dal 1° gennaio 2017, è soppressa la «tolleranza» che permetteva ai datori di lavoro, che *raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili*, di **non procedere all'assunzione del soggetto riservatario fino a che non fosse assunto un sedicesimo lavoratore, ad esempio.**
 - L'obbligo di assunzione scatterà quindi in automatico al raggiungimento di 15 lavoratori dipendenti.
- Tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL **pari o superiore al 60 per mille** possono optare per **l'esonero di assunzione, in autocertificazione.** Nel farlo sono tenuti al pagamento dell'importo di **30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.** I giorni da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono calcolati con riferimento a 6 oppure a 5 giorni nell'arco della settimana, a seconda del contratto applicato.

Tema	Legge 68/99 pre Jobs Act	Jobs Act (modifiche a Legge 68/99 con D.Lgs.151/15)
Forza lavoro che fa scaturire l'obbligo di assunzione	16	15
Esonero parziale	Specifiche condizioni di attività svolte	Aggiunto caso di esonero parziale Tasso di premio INAIL almeno del 60 per mille
Modalità di assunzione	In parte nominativa e in parte con assegnazione diretta	Richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti da apposite liste, salvo accordi diversi scaturenti da convenzioni ex. Art.11 con gli stessi uffici competenti* per quanto riguarda i disabili
Incentivi assunzioni	Gestiti da Regioni con modalità specifiche	Gestiti da INPS (sotto forma di conguaglio contributivo)

* La richiesta nominativa può essere **preceduta** dalla richiesta agli **uffici competenti** di effettuare la **preselezione** delle persone con disabilità iscritte nell'elenco tenuto dai servizi di collocamento.

Novità nella tenuta degli Elenchi

- Le persone disabili che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato del territorio **di residenza dell'interessato**.
- La persona può iscriversi nell'elenco **di altro servizio del territorio dello Stato**, previa **cancellazione** dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.

Il comitato tecnico

- Presso i servizi per il collocamento mirato opera un **comitato tecnico**, composto da funzionari del servizio stesso e da esperti del settore sociale e medico-legale con particolare riferimento alla materia della disabilità **con compiti di**:
 - valutazione delle capacità lavorative;
 - definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento;
 - predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

- E' una sezione della Banca Dati Politiche attive e passive del lavoro
- Raccoglie le informazioni riguardanti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati.

Alimentazione

- I datori di lavoro trasmettono i **prospetti** e le informazioni sugli **accomodamenti ragionevoli** adottati
- Le **comunicazioni obbligatorie** sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della Legge 68/99.
- Gli uffici competenti comunicano le **sospensioni**, gli **esoneri autorizzati**, le **convenzioni** ex art.11, 12 e 12-bis l.68/99 e quelle art.14 d.lgs.276/03.
- Gli uffici competenti comunicano anche le **informazioni** su soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede fatte dal comitato tecnico e gli avviamenti effettuati
- INPS mette le informazioni sugli **incentivi** di cui il datore di lavoro beneficia se assume.
- INAIL mette le informazioni sugli **interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa**
- Le regioni e province autonome mettono le informazioni relative a **incentivi e agevolazioni** in materia, erogate in base **alle proprie disposizioni** e in base a quanto definito sulla **gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili**

La modifica degli incentivi

- Entra in campo la semplificazione con l'intervento dell'**Inps** come erogatore (e non più le Regioni)
- **Importo stabilito per legge** e non più rimesso anno per anno alle determinazioni regionali.

La modifica del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

- Il decreto introduce alcuni elementi innovatori sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili:
- Nel Fondo regionale confluiscano tutte le sanzioni amministrative previste dalla legge, i contributi dovuti dai datori di lavoro ai sensi della Legge 68/99.
- Non vanno nel Fondo regionale i contributi conferiti al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (presso il MIps), ad esempio quelli che scaturiscono per «scomputare» dal prospetto informativo i lavoratori per i quali l'azienda paga il premio INAIL pari o superiore al 60 per mille).
- Non vanno nel Fondo regionale il contributo di Fondazioni, Enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

La modifica del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

- La novità sul Fondo regionale riguarda anche i contributi che possono essere dati dallo stesso. Infatti il **Fondo eroga contributi**:
- per il rimborso forfetario delle spese necessarie all'adozione di **accomodamenti ragionevoli** in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%
- per l'apprestamento di **tecnologie di telelavoro**
- per la **rimozione delle barriere architettoniche** che limitano l'integrazione lavorativa dei soggetti con disabilità
- per l'istituzione del **responsabile dell'inserimento lavorativo** nei luoghi di lavoro.

La semplificazione per il collocamento mirato dei centralinisti non vedenti

- E' **soppresso l'albo professionale**
- Si prevede che i centralinisti abilitati si iscrivano **all'elenco tenuto dal servizio competente** nel cui ambito territoriale abbiano la **residenza**
- L'interessato **può comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio** nel territorio dello Stato.

Per saperne di più: Banca Dati Documenta

Il sito

- [la Banca Dati Documenta di Italialavoro](#)

Le pubblicazioni di Italia Lavoro sul tema (scaricabili da Banca Dati Documenta):

- [Le parole della riforma](#)
- [I passi della riforma](#)
- [La guida incentivi alle assunzioni e alla creazione di impresa](#)

Coming soon

WORKYpedia

Grazie per l'attenzione!

Federico CONTI
Programma ACT
Italiavoro S.p.a.

Mail: fconti@italiavoro.it